



Direzione Tutela Diritti Sociali e Formazione

Roma, 16 novembre 2020

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 059

Prot. 723

Oggetto: **Pensionamento del personale scolastico per il 2021 – DM n. 159 del 12 novembre 2020 e Circolare del MIUR n. 36103 del 13 novembre 2020.**

Sommario: *Con il D.M. n. 159 del 12 novembre 2020 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha fissato al **7 dicembre 2020** il termine ultimo per la presentazione delle domande di collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo, di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e dell'eventuale revoca delle citate istanze già inoltrate da parte di tutto il personale scolastico. Il collocamento a riposo avrà effetto dal 1° settembre 2021. Per i dirigenti scolastici, il termine ultimo per la trasmissione delle istanze di dimissioni è fissato al 28 febbraio 2021.*

Precedenti INAPA Circolare n. 33 del 12 dicembre 2019.

È noto che il personale scolastico è tenuto a presentare entro una determinata data, stabilita con decreto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le domande di dimissioni dal servizio i cui effetti si produrranno a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno.

Il suddetto personale è, infatti, obbligato a rimanere in servizio per la durata dell'intero anno scolastico e, pertanto, la cessazione dal rapporto di lavoro deve verificarsi sempre il 31 agosto con accesso al trattamento pensionistico dal 1° settembre.

In virtù di tale peculiarità, al personale scolastico è consentita una maturazione virtuale dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione entro il 31 dicembre dell'anno del pensionamento. Si fa presente che, in ogni caso, la misura del trattamento rimane vincolata all'anzianità contributiva maturata al 31 agosto.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato il decreto n. 159 del 12 novembre 2020 indicando il **7 dicembre 2020** come termine ultimo per presentare le istanze relative alla cessazione dal servizio. Per i dirigenti scolastici, il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni è fissato al **28 febbraio 2021**, data prevista dal C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010. Con la circolare n. 36103 del



13 novembre 2020, condivisa con l'INPS, il MIUR ha fornito, come di consueto, le istruzioni operative necessarie per l'applicazione del decreto.

## **SOGGETTI INTERESSATI**

Il decreto in oggetto è indirizzato:

- ai dirigenti
- ai docenti
- al personale educativo
- agli amministrativi
- ai tecnici
- agli ausiliari.

Si precisa che lo specifico sistema di accesso al pensionamento non riguarda i soggetti che, al momento della maturazione dei requisiti, abbiano un contratto a tempo determinato. Per costoro, infatti, è applicabile la disciplina generale<sup>1</sup>.

## **DOMANDE**

È necessario rispettare il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione delle domande di:

- collocamento a riposo per il compimento del limite massimo di servizio;
- dimissioni volontarie dal servizio;
- trattenimento in servizio per il raggiungimento del requisito minimo contributivo;
- trattenimento in servizio per un massimo di due anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento in favore del personale impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera<sup>2</sup>;
- trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione della pensione secondo quanto stabilito dal D.M. 331/1997<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Cfr. circolare INAPA n. 3 dell'11 gennaio 2011, paragrafo 4.

<sup>2</sup> Il comma 257 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che "al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale".

<sup>3</sup> Il personale in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione anticipata e che non ha compiuto i 65 anni di età può ottenere il relativo trattamento pensionistico e contestualmente continuare a lavorare con rapporto di lavoro parziale. La domanda può essere presentata utilizzando due istanze Polis attive contemporaneamente: la prima contiene le domande di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31.12.2021 (pensione anticipata e pensione di vecchiaia), le domande di cessazione con requisiti maturati entro il 31.12.2019 (opzione donna), le domande di dimissioni volontarie, le domande di cessazione del personale già trattenuto negli anni precedenti; la seconda contiene, esclusivamente, le istanze formulate per la maturazione del requisito alla pensione quota 100. In presenza di entrambe le istanze, la domanda di cessazione per l'accesso a pensione quota 100 verrà considerata in subordine alla



- revoca delle suddette domande già inoltrate.

## REQUISITI

Per l'anno 2021 i requisiti richiesti per la *pensione di vecchiaia* sono di **67 anni di età** da maturarsi entro il 31 agosto 2021 (collocamento a riposo d'ufficio) oppure entro il 31 dicembre 2021 (collocamento a riposo a domanda) ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, sia per gli uomini che per le donne, e di **20 anni di contributi**.

I lavoratori dipendenti che svolgono le *attività gravose* e gli *addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti* esclusi dall'adeguamento alla speranza di vita possono accedere a pensione di vecchiaia con **66 anni e 7 mesi di età** da maturarsi entro il 31 agosto 2021 (collocamento a riposo d'ufficio) oppure entro il 31 dicembre 2021 (collocamento a riposo a domanda) e **30 anni di contributi** da perfezionare entro il 31 agosto 2021<sup>4</sup>.

I requisiti contributivi necessari per ottenere la *pensione anticipata* sono di **42 anni e 10 mesi** per gli *uomini* e di **41 anni e 10 mesi** per le *donne* da maturarsi entro il 31 dicembre 2021.

I requisiti per accedere a *pensione quota 100* sono di **38 anni di contributi** e **62 anni di età** da perfezionare entro il 31 dicembre 2021.

Per l'accesso a *pensione in regime sperimentale*, con opzione al sistema contributivo, si ricorda che i requisiti pari a **58 anni di età** e **35 anni di contribuzione** devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

## PROCEDURA

Per la presentazione delle istanze di cessazione dal servizio è confermata la modalità di trasmissione telematica denominata **web POLIS** "*istanze on-line*" disponibile sul sito [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it).

Nella compilazione della domanda, gli interessati sono obbligati a dichiarare **espressamente** la volontà di **cessare** o di **permanere** in servizio, nel caso in cui sia accertata la mancanza dei requisiti per l'accesso al pensionamento.

L'accertamento del diritto a pensione sarà effettuato dalle sedi **INPS** competenti, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo e della tipologia di pensione indicata nella richiesta di cessazione, entro il termine del 24 maggio 2021.

---

prima istanza. Nella medesima domanda, gli interessati devono indicare l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno nel caso in cui venissero accertate condizioni ostative alla concessione del part-time, vale a dire il superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.

<sup>4</sup> Cfr. circolare INAPA n. 1 del 7 gennaio 2019.



L'INPS deve effettuare la sistemazione preventiva delle posizioni assicurative dei pensionandi, anche con l'intervento del datore di lavoro, entro la data ultima del 5 febbraio 2021.

*Al riguardo, si ritiene opportuno procedere alla Richiesta di Variazione di Posizione Assicurativa nel caso in cui, in sede di consulenza o di presentazione delle domande di cessazione dal servizio, si riscontrassero dati errati o incompleti nell'estratto conto on line (cfr. circolare INAPA n. 33 del 21 novembre 2017).*

Rimane di competenza degli Ambiti provinciali del MI o delle Istituzioni scolastiche la verifica delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo inoltrate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento al personale che cesserà dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2021.

Per quanto concerne la **revoca** delle domande di cessazione precedentemente inoltrate, il decreto in oggetto specifica che i soggetti interessati potranno procedere alla cancellazione delle stesse utilizzando il sistema POLIS.

La trasmissione telematica riguarda **esclusivamente** la presentazione *on-line* delle domande relative alla **cessazione dal servizio e non le domande di pensione**, le quali dovranno essere presentate all'INPS – gestione dipendenti pubblici - utilizzando il **canale telematico** messo a disposizione dall'istituto.

**La domanda inoltrata in modalità diversa da quella telematica non sarà lavorata fino a quando non si provvederà a trammetterla con la forma prescritta.**

Nell'ipotesi in cui il soggetto che abbia inoltrato l'istanza sia sottoposto a procedimento disciplinare, l'ufficio scolastico è obbligato a comunicare l'eventuale rifiuto o ritardo dell'accoglimento della richiesta entro 30 giorni dalla scadenza stabilita.

Rimane ferma la procedura di trasmissione cartacea per le domande di trattenimento in servizio e per le domande di cessazione del *personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta* che deve presentare l'istanza alla scuola di titolarità. Il personale in servizio all'estero può scegliere di utilizzare la procedura cartacea oppure quella telematica.

## TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Com'è noto, l'articolo 1 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ha disposto l'**abrogazione** dell'articolo 16 della legge n. 503/1992 che stabiliva la possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un periodo massimo di due anni oltre i limiti di età per il collocamento a riposo<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. Circolare INAPA n. 20 del 25 agosto 2014.



L'abolizione del trattenimento in servizio non ha, comunque, determinato il collocamento a riposo d'ufficio in carenza dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per ottenere il trattamento pensionistico. A prescindere dall'abrogazione dell'istituto suddetto, pertanto, il soggetto che non abbia compiuto il requisito contributivo può permanere in servizio fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Ne consegue che, il personale scolastico che compie 67 anni nel corso dell'anno 2021 ma non raggiunga i 20 anni di contributi per l'accesso a pensione potrà chiedere, entro il 7 dicembre 2020, di essere trattenuto in servizio.

La domanda di trattenimento in servizio per l'anno 2021 dovrà essere inoltrata in forma cartacea alla scuola di titolarità.

## RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il suddetto decreto n. 90/2014 è intervenuto anche sull'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti pubblici che perfezionano la massima anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età.

Il comma 5 dell'articolo 1 ha sostituito, infatti, il comma 11 dell'articolo 72 del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 e ha disposto che le pubbliche amministrazioni, *previo preavviso di sei mesi*, possono risolvere il rapporto di lavoro (anche del personale dirigente) nei confronti del dipendente che raggiunga l'anzianità massima contributiva (*cf. circolare INAPA n. 20 del 25 agosto 2014*).

Ne consegue che la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro opera nei confronti dei soggetti che perfezionano entro il 31 agosto 2021 un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi se uomini e di 41 anni e 10 mesi se donne.

Il Ministero specifica nella nota in oggetto che i periodi di riscatto richiesti dal personale interessato contribuiscono al raggiungimento dell'anzianità contributiva prevista soltanto nell'ipotesi in cui i relativi provvedimenti siano già stati accettati.

L'amministrazione è obbligata a collocare a riposo il dipendente che, in presenza dei requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), abbia compiuto entro il 31 agosto 2021 il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni, come stabilito dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013. Nel caso in cui, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2021 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

## CESSAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Come già anticipato in premessa, per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio è il **28 febbraio**, come previsto



dall'articolo 12 del C.C.N.L. dell'Area V della Dirigenza Scolastica, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Essendo tale termine fissato dal contratto collettivo, non trova applicazione per il personale in questione, la disposizione contenuta nell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 che stabilisce che i requisiti di età e di contribuzione possono essere maturati al 31 dicembre e non al 31 agosto dell'anno del pensionamento.

In caso di recesso dal rapporto di lavoro, il dirigente che presenti la relativa domanda oltre il termine del 28 febbraio 2021 non potrà beneficiare della finestra del 1° settembre prevista per il personale scolastico.

### **APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI**

In relazione al personale che ha ottenuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale o di lavoratore precoce, il MIUR specifica che l'istanza di cessazione dal servizio deve essere presentata in modalità cartacea entro il 31 agosto 2021 e avrà effetto sempre dal 1° settembre 2021.

Il MIUR precisa anche che "per all'accesso alla prestazione di ape sociale non trova applicazione l'art. 59, comma 9, della Legge 449/97"; ciò sta a significare che i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla legge per l'accesso all'**APE sociale devono essere perfezionati entro il 31 agosto** in quanto, trattandosi di una indennità e non di un trattamento pensionistico, non trova applicazione la particolare disciplina dell'art. 59, comma 9 della legge n. 449 del 1997 che prevede la possibilità di maturare virtualmente i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno del pensionamento.

È del tutto evidente che tale precisazione potrà essere utile per coloro che saranno interessati ad una eventuale ulteriore proroga della sperimentazione dell'APE Sociale o dall'eventuale consolidamento della specifica disciplina come norma strutturale.

\*\*\*\*\*

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

LA RESPONSABILE  
(Anna Giannini)

Allegati: D.M. 12 novembre 2020, n. 159; circolare MIUR n. 36103 del 13 novembre 2020; tabella sui requisiti pensionistici predisposta dal MIUR.